

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 23 APRILE 2009:**

- **Deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516; eventuale nomina di un Amministratore**
- 

2  
|

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2009 in prima convocazione e 24 aprile 2009 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

**5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516; eventuale nomina di un Amministratore.**

Trattasi delle deliberazioni in merito all'eventuale revoca, ai sensi della normativa citata, del Consigliere Sig. Paolo Sciumé il quale in data 23 gennaio 2009 è stato oggetto della misura cautelare, consistente negli arresti domiciliari, a seguito di ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Palermo per concorso nel reato di cui all'art. 12 quinquies del decreto legge 8 giugno 1992 n.308 convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (intestazione fittizia di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali).

Si rammenta sul punto che l'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 516/1998 prevede, fra le cause di sospensione dalla carica, l'applicazione di misure cautelari personali, fra le quali, com'è noto, rientra quella in esame.

Sempre l'art. 5 comma 2 statuisce espressamente che "Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1."

Nella riunione del 16 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. ha infatti dichiarato la sospensione del Sig. Paolo Sciumé dalla carica di amministratore, mentre il successivo Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2009 ha convocato l'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto, per deliberare in ordine all'eventuale revoca dell'amministratore sospeso e, se del caso, in merito alla sua sostituzione che – in ossequio all'art. 17, comma 13, alinea secondo dello statuto sociale – avverrebbe con le maggioranze di legge.

Al riguardo si precisa che:

- la deliberazione dell'Assemblea riguarda unicamente la valutazione se la situazione determinatasi a seguito della citata misura cautelare incida in senso negativo sul permanere del rapporto fiduciario con l'amministratore sospeso;
- la valutazione di cui sopra è di esclusiva pertinenza dell'Assemblea, mentre il Consiglio, a cui è preclusa qualsiasi indicazione in merito, si deve limitare a fornire all'Assemblea il materiale informativo per la decisione.

Vengono pertanto messi a disposizione i documenti processuali sotto elencati, trasmessi dal collegio di difesa del Sig. Paolo Sciumé:

- lettera Prof. Domenico Pulitanò del 13 marzo 2009 con gli allegati di seguito indicati;
  - o ordinanza del Tribunale di Palermo in data 12 febbraio 2009;
  - o motivi a sostegno della richiesta di riesame;
  - o ricorso in Cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame.

Vi invitiamo a voler deliberare in merito all'eventuale revoca, ai sensi della normativa

citata, del Consigliere Sig. Paolo Sciumé, facendo presente che in caso contrario il Consigliere Paolo Sciumé – una volta cessata la misura cautelare ancora in corso al momento della redazione della presente relazione - verrà reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

Basiglio – Milano 3, 24 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Ruozi)



Illustre signore  
avv. Ettore Parlato Spadafora  
Direttore Affari Legali  
Banca Mediolanum S.p.a.  
Via F. Sforza – Palazzo Meucci – Milano 3  
20080 Basiglio (MI)

Milano, 13 marzo 2009

Trasmessa per e-mail: [ettore.parlato@mediolanum.it](mailto:ettore.parlato@mediolanum.it)

Oggetto: procedimento contro l'avv. Paolo Sciumè

Caro avv. Parlato,

Come d'intesa Le trasmetto, col consenso dell'avv. Paolo Sciumè, i seguenti documenti, con *omissis* imposti da esigenze di riservatezza o per evitare ripetizioni e ridondanze, ma che confido non compromettano la sufficienza dell'informazione:

- ordinanza del Tribunale di Palermo in data 12 febbraio 2009, dalla quale risultano le ragioni addotte a conferma della misura cautelare disposta a carico dell'avv. Sciumè;

- motivi a sostegno della richiesta di riesame e ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, da cui risultano le ragioni di critica avverso la misura cautelare disposta.


Segnalo, in estrema sintesi, i punti essenziali.

L'imputazione contestata all'avv. Paolo Sciumè (riportata nell'ordinanza del Tribunale) è di concorso nel reato di cui all'art. 12 *quinquies* del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (intestazione fittizia di beni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali). Secondo l'ipotesi d'accusa sarebbero stati fittiziamente intestati alla moglie di una persona sottoposta nel 2002 a misura di prevenzione beni di proprietà di quest'ultima; all'avv. Sciumè viene contestato di avere prestato assistenza professionale relativamente alle operazioni indicate nel capo d'imputazione. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta ai sensi dell'art. 274, comma 2, lett. c cod. proc. pen. (supposto pericolo di commissione di reati della stessa specie).

La difesa dell'avv. Sciumè può riassumersi nelle seguenti proposizioni. Quanto al merito dell'accusa: il rapporto con il sig. Zummo e la moglie è consistito nella prestazione di una attività professionale pienamente legittima, iniziata dopo il dissequestro di beni disposto dalla magistratura svizzera nel 1994; non vi è stata alcuna finalità di elusione di misure di prevenzione. Quanto all'asserita esigenza cautelare: infondatezza del supposto pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello contestato, alla luce degli accertamenti in atti circa l'attività professionale dell'avv. Sciumè e del suo studio; accertamenti che il Tribunale ha ommesso di prendere in considerazione.

Con i più cordiali saluti.

avv. prof. Domenico Pulitanò



ordinati di competenza  
Palermo 20.2.2009

NN. 240/2009 Lib. e 296/2009 Lib.

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

*Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi*

*della libertà personale e dei sequestri*

Composto dai signori Magistrati:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) Dott. Gioacchino Natoli | Presidente   |
| 2) Dott. Fabio Cosentino   | Giudice rel. |
| 3) Dott. Gaetano Scaduti   | Giudice      |

riunito in camera di consiglio,

sentiti, all'odierna udienza camerale, il Pubblico Ministero e la difesa di SCIUME' Paolo (nato a Carpi il 31 gennaio 1943), che, con due distinti atti depositati il 2 febbraio 2009 e l'11 febbraio 2009, ha proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza del 20 gennaio 2009 con cui il Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale ha applicato al medesimo SCIUME' Paolo la misura cautelare degli arresti domiciliari,

letta la memoria difensiva pervenuta l'11 febbraio 2009,

sciolta la riserva formulata nei procedimenti riuniti introdotti dalle due suddette istanze di riesame,

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ordinanza del 20 gennaio 2009, il Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale – reputando ricorrente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), c.p.p. – ha applicato a SCIUME' Paolo la misura cautelare degli arresti domiciliari, sulla base dell'affermazione dell'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza" relativi al delitto di cui agli artt. 110 ed 81, 2° comma, c.p. e 12 *quinquies* D.L. n° 306/1992 (il G.I.P. non ha invece ritenuto configurabile l'aggravante ex art. 7 D.L. n° 152/1991, pure contestata dal Pubblico Ministero).



Il suddetto delitto è più precisamente contestato a SCIUME' – avvocato milanese – “per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consapevolmente contribuito, in concorso con Zummo Francesco, Zummo Ignazio, Bravetti Nicola ed altri, all'attribuzione fittizia a Macaluso Teresa al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali [...] della titolarità delle disponibilità finanziarie depositandole a nome della Macaluso – prima – sui conti denominati Bynum, Bloomsville e Trailer, poi investendole sul fondo Coleron, ed infine sul fondo denominato 'The Pluto Investment Fund' conti tutti attivi presso la Arner Bank and Trusted Limited di Nassau (Bahamas), ammontanti a € 12.963.967//00, di cui era effettivo titolare Zummo Francesco, sottoposto a misure di prevenzione.

*Fatti commessi in Palermo ed altre località, anche estere, dal giugno 2003 all'agosto 2005 ed accertati fino al 2007".*

Al cospetto di questa contestazione, l'indagato, nel corso di un lungo 'interrogatorio di garanzia', reso il 27 gennaio 2009 (v., in atti, la trascrizione integrale, ritualmente trasmessa), ha negato la fondatezza dell'addebito, dichiarando: che “Francesco Zummo e la sua famiglia” gli erano stati presentati nel 1995 o 1996 da un avvocato di Bellinzona; che da quel momento si erano affidati al suo studio ma per consulenze di natura prettamente fiscale; che, peraltro, egli non ne aveva mai seguito personalmente la 'pratica', assegnata al “dipartimento tributario” del proprio studio; che nulla egli sapeva del “fondo Pluto”; e che poco o nulla egli sapeva delle vicende giudiziarie in cui ZUMMO Francesco era coinvolto, non essendo – in particolare – a conoscenza del fatto che il medesimo ZUMMO fosse stato arrestato nel 2002.

Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con due atti depositati il 2 febbraio 2009 e l'11 febbraio 2009, la difesa di SCIUME' ha poi proposto istanze di riesame – sorrette da argomenti diffusamente sviluppati in una memoria pervenuta in data di ieri – da cui sono scaturiti due procedimenti, che (previo provvedimento di riunione) sono stati trattati all'udienza di oggi: alla quale il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo “il rigetto del riesame” e la difesa ha invece concluso insistendo



*“per l'accoglimento del riesame”.*

Le istanze di riesame devono però essere rigettate, perché, rispetto alla fattispecie delittuosa ascritta a SCIUME', sussistono i “gravi indizi di colpevolezza”; perché, in effetti, ricorre l'esigenza 'special-preventiva' come ritenuta configurabile dal G.I.P.; e perché – inoltre – in atto non può davvero pronosticarsi che la pena che sarà eventualmente irrogata, potrà essere estinta per effetto dell'indulto, secondo quanto allegato (in via di estremo subordine) nella memoria difensiva.

Dovendosi, a quest'ultimo riguardo, ricordare (e ribadire) che l'indulto è istituito precipuamente destinato a spendere il suo rilievo in sede esecutiva e che solo se sia possibile argomentare – su basi univoche – che esso in prospettiva estinguerà integralmente la pena irroganda, può invece far valere la sua rilevanza in fase cautelare (*ex art. 275, 2° comma, c.p.p.*).

OMISSIS

Giova subito rilevare che, per gli stessi fatti per cui oggi è stato adottato il provvedimento restrittivo a carico dello SCIUME', il 2 maggio 2008 il G.I.P. di questo Tribunale aveva già emesso ordinanza cautelare nei confronti dei coindagati ZUMMO Francesco (per il quale aveva affermato essere anche configurabile l'aggravante *ex art. 7 D.L. n° 152/1991*) e BRAVETTI Nicola (dirigente della Amer Bank di Lugano), il



cui contenuto (dell'ordinanza) è peraltro in gran parte riprodotto nel provvedimento qui impugnato.

Questo Tribunale (in composizione integralmente diversa), d'altronde, aveva rigettato l'istanza di riesame formulata nell'interesse di ZUMMO avverso l'ordinanza del 2 maggio 2008, con provvedimento del 30 maggio-4 giugno 2008 che la Corte di Cassazione – con sentenza del 12 novembre 2008, prodotta in copia all'udienza odierna dal Pubblico Ministero – ha integralmente confermato.

Ed il ricorso che la Corte di Cassazione ha respinto – non è certo irrilevante evidenziarlo – muoveva anzitutto dalla deduzione della *“insussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato [...] relativo alla attribuzione fittizia della titolarità delle sue (di ZUMMO) disponibilità finanziarie alla moglie MACALUSO Teresa, in un periodo intercorrente dal giugno 2003 al 2007”*, pure ed anzitutto supportata (la deduzione) dal rilievo attinente alla *“natura istantanea”* del reato contestato, che anche la difesa dello SCIUME' oggi opera nella sua memoria.

Nonché (per quel che ancor più interessa) dal rilievo attinente alla circostanza che *“prima del movimento bancario contestato (giugno 2003) i fondi erano già intestati alla sig.ra MACALUSO”*, ed alla conseguente *“impossibilità dell'esecuzione della condotta di cui al reato di cui all'art. 12 quinquies l. 356/92 nel giugno del 2002 anche con i successivi passaggi, tra cui l'investimento nel fondo Coleron e nel fondo Pluto”*, in quanto *“relativi a movimenti finanziari tutti interni al patrimonio della sig.ra MACALUSO”*. Argomento – quest'ultimo – che è tra i più importanti, nello spettro di quelli sviluppati nella citata memoria difensiva (depositata in questo procedimento), rispetto al profilo dei *“gravi indizi”*.

Nel rigettare il ricorso proposto nell'interesse di ZUMMO Francesco – insomma – la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta una lettura delle risultanze investigative (già allora acquisite), che intanto conduceva a riferire senz'altro le ingenti somme di denaro, di cui pure qui si discute, alla sfera di disponibilità di ZUMMO medesimo; e che al contempo individuava – nelle operazioni che rispetto a tali somme sono state realizzate (dal 2003 in poi) – gli estremi, oggettivi, del delitto che a detto ZUMMO –

ma ora anche allo SCIUME' - è contestato.

Più significativamente - anzi - la Corte di Cassazione ha testualmente sostenuto che correttamente, sulla base dei "dati probatori", si è operata una "ricostruzione unitaria dell'operazione del giugno 2003, relativa alla costituzione di fondi già provenienti dal Credit Suisse nel fondo acceso presso la Arner Bank and Trust Limited delle Bahamas aventi sede in Nassau, aventi come beneficiario Macaluso Teresa, moglie dello Zummo, ma in realtà, gestiti, amministrati e riferibili sostanzialmente alla disponibilità di quest'ultimo", definendo "imponenti" gli elementi atti ad individuare, appunto, "nello Zummo il titolare di fatto delle disponibilità finanziarie" (affermazioni filtrate dalla esplicita considerazione della infondatezza delle "censure relative al tempo di commissione del reato contestato").

OMISSIS

Al riguardo sarà invero il caso di ricordare che, per un verso, ZUMMO Francesco



(sulla cui figura e sulle cui vicende giudiziarie, v. sin da ora, più nel dettaglio, il provvedimento impugnato, alle pagg. 6 e ss.) è imprenditore edile, peraltro già condannato con sentenza emessa il 30 ottobre 2006 dal G.U.P. di questo Tribunale per il delitto ex artt. 110 e 416 bis c.p. (e, in particolare, per avere consentito il reimpiego di capitali di provenienza illecita a PIAZZA Vincenzo, già destinatario di condanna definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso), nonché condannato (ZUMMO), con sentenza emessa il 17 gennaio 1992 da questo Tribunale, per il delitto di favoreggiamento reale nei confronti di CIANCIMINO Vito, anch'egli riconosciuto appartenente all'associazione "Cosa Nostra" (ed in particolare per condotte di occultamento di parte dell'ingente patrimonio di pertinenza del medesimo CIANCIMINO).

OMISSIS



E posto che la fattispecie di cui qui si disquisisce è quella prevista dall'art. 12 *quinquies* D.L. n° 306/1992 (nello spettro della quale assumono un rilievo determinante le 'finalità elusive'), a questo punto – una volta acquisito (*probatio minor*) il dato

relativo alla titolarità sostanziale dei fondi – meritano di essere meglio individuati alcuni dei passaggi giudiziari, che hanno appunto interessato ZUMMO Francesco.

Giova ricordare, in particolare, che nel procedimento che poi ha condotto alla pronuncia della sentenza del 30 ottobre 2006 (citata) – che ha condannato ZUMMO per il delitto *ex artt.* 110 e 416 *bis* c.p. – già il 20 aprile 2005 questo Tribunale (accogliendo un appello proposto dal P.M. *ex art.* 310 c.p.p.) aveva disposto il sequestro preventivo di ingenti risorse finanziarie, che erano nella disponibilità dello stesso ZUMMO; e che in epoca ancor più risalente – precisamente il 14 settembre 2002, e quindi in data anteriore all'inizio della teoria di transazioni finanziarie che qui si assumono aver realizzato operazioni di intestazione fittizia – nell'ambito di un procedimento di prevenzione la competente sezione di questo Tribunale aveva altresì adottato, nei confronti di ZUMMO medesimo, un decreto di sequestro.


Quelli appena evocati, dunque, sono provvedimenti giudiziari che, nell'ottica in cui si sta ragionando, spendono una rinnovata ed autonoma rilevanza rispetto alla situazione in precedenza delineatasi per effetto del decreto di dissequestro adottato il 14 marzo 1994 dal Procuratore Pubblico Sottocenerino Carla Del Ponte e, prima ancora, per effetto della richiesta di archiviazione del procedimento per il reato *ex art.* 75 L. n° 685/1975 (promosso a carico di ZUMMO) formulata dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale il 29 maggio 2002: per effetto dei provvedimenti, cioè, del cui rilievo

OMISSIS

\*\*\*

Quanto al profilo delle esigenze cautelari, va integralmente condivisa l'affermazione della ricorrenza di quella che, in particolare, è prevista dalla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.


Al cospetto delle corpose argomentazioni che, anche sul punto, si vedono sviluppate nella memoria difensiva, giova evidenziare – a proposito della individuazione del tipo di elementi dai quali è consentito inferire l'esistenza del pericolo di reiterazione criminosa – che l'orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cui aderisce questo Tribunale) è quello espresso in una decisione del 2007 (Cass. 3 luglio 2007 n° 34271; ma v. pure, tra le altre, Cass. 19 gennaio 2005 n° 11179), che – nel conformarsi a quello che essa stessa esplicitamente definisce *“l'indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante”* – afferma recisamente che *“l'art. 274 c.p.p., lett. c), come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell'interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività”*.



Affermazione che – operata sulla essenziale premessa che *“la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi da criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato”* – conduce più precisamente la Cassazione a puntualizzare che, se ad assumere rilievo non può essere in sé la considerazione relativa al *“tipo di reato”* od alla *“sua ipotetica gravità”*, possono invece essere (appunto) le *“modalità e circostanze del fatto”*: cui ben può essere riconosciuta *“una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere”* del soggetto, atteso che *“la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente”* (nel prosieguo della motivazione, la stessa sentenza dà peraltro conto della circostanza che *“l'orientamento minoritario, che ritiene impossibile procedere ad una duplice valutazione ai fini della gravità della fattispecie e della personalità dell'indagato [...] è stato del tutto abbandonato”*).

Ora, in questa sede, ad indurre il convincimento della sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa – che può senz'altro riferirsi esattamente allo stesso tipo di delitto che oggi si ascrive a SCIUME', la cui realizzazione non postula invero, in alcun modo, che esista un collegamento dell'indagato con l'associazione di tipo mafioso (la cui ricorrenza, ha rilevato oggi la difesa, il G.I.P. ha escluso allorquando non ha reputato configurabile l'aggravante pure contestata dal Pubblico Ministero) – sono proprio *“modalità”* e *“circostanze”* della condotta concretamente ascrivibile al detto SCIUME'.

Condotta reiterata nel tempo – ed anzi scandita da due momenti autonomamente e distintamente significativi nell'ottica della previsione del citato art. 12 *quinquies* – che si rivela essere il portato di un'opera pervicacemente e professionalmente votata ad assicurare al cliente il conseguimento degli obiettivi illeciti da lui perseguiti, con il supporto di un apparato di competenze, di risorse materiali, di relazioni interpersonali proiettate anche su scala internazionale, destinato oggettivamente a consentire che





**Tribunale di Palermo  
Giudice per il Riesame**

**Proc. pen. n. 12600/06 R.G. N.R.**  
**n. 4527/07 R.G. G.I.P.**  
**n. 240/09 Lib.**

**Udienza 12 febbraio 2009**

I sottoscritti avv. prof. Domenico Pulitanò e avv. Ettore Randazzo, difensori di fiducia dell'avv. Paolo Sciumè, a sostegno della richiesta di riesame dell'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 20.1.2009 dal G.I.P. di Palermo propongono i seguenti

**MOTIVI**

**Indice**

- **1. Premessa** (p.2)
- **2. Insussistenza di gravi indizi di colpevolezza** (p.3)
  - *2.1. Non v'è prova che i cespiti patrimoniali indicati nel capo d'imputazione fossero di proprietà di Francesco Zummo piuttosto che di Macaluso Teresa* (p.3)
  - *2.2. Il delitto di cui all'art. 12 quinquies, l. 356/1992, è un reato istantaneo* (p.4)
  - *2.3. L'estraneità dell'avv. Sciumè alla vicenda Lo Cascio – Pluto Investment Management* (p.5)
  - *2.4. Non sussiste l'asserita finalità elusiva: essa è positivamente smentita dai tempi, dalle ragioni e dai modi dell'interessamento dell'avv. Sciumè* (p. 6)
  - *2.5. Assenza di prova del preteso ruolo centrale dell'avvocato Sciumè nella ideazione e realizzazione delle operazioni contestate* (p.8)
  - *2.6. L'intestazione alla moglie di Francesco Zummo (fittizia o meno che sia) non ha alcuna idoneità ad ostacolare l'apprensione dei beni in sede di procedimento di prevenzione (vedi art. 2 bis, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575).* (p.9)
- **3. L'insussistenza di esigenze cautelari** (p. 10)
  - *3.1. L'ordinanza del GIP: riconoscimenti e problemi.* (p. 10)
  - *3.2. L'ordinanza del GIP al vaglio di un osservatore di buon senso.* (p. 12)
  - *3.3. In diritto. Aspetti problematici dei giudizi di pericolo concreto.* (p. 15)
  - *3.4. L'inconsistenza degli argomenti del GIP.* (p. 17)
  - *3.5. Il quadro probatorio - ignorato dall'ordinanza del GIP – sulla personalità di Paolo Sciumè.* (p. 19)
  - *3.6. Il difficile cammino dell'investigazione, fra logica del sospetto e intelligenza delle situazioni.* (p. 21)
  - *3.7. In estremo subordine.* (p. 23)





**2.4. Non sussiste l'asserita finalità elusiva: essa è positivamente smentita dai tempi, dalle ragioni e dai modi dell'interessamento dell'avv. Sciumè.**

Giova ricordare che dagli atti di indagine non emerge alcun indizio di provenienza illecita dei beni oggetto del presente procedimento.

La stessa Procura, dopo aver iscritto a registro le fattispecie delittuose di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. ha preso atto della insussistenza di qualsivoglia elemento a sostegno di tali ipotesi di reato.

Il presupposto dell'ipotesi d'accusa è **esclusivamente** la sottoposizione di Francesco Zummo alle misure di prevenzione di cui alla l. 31 maggio 1965 n. 575, dalla quale deriva il divieto, sanzionato penalmente, di intestazione fittizia di beni determinata da finalità elusive delle misure medesime.

Ebbene, la storia dei rapporti tra Francesco Zummo e l'avv. Sciumè (*rectius* lo Studio Sciumé), ripercorsa nell'interrogatorio del 27 gennaio 2009 e pienamente riscontrata dai fascicoli professionali conservati presso lo Studio, dapprima spontaneamente consegnati (nel maggio 2008) e poi oggetto di successivo sequestro (nel gennaio 2009), esclude positivamente la sussistenza di tale finalità elusiva nell'agire dell'avv. Sciumè.

L'interessamento dell'avv. Sciumè alle vicende del sig. Zummo nasce dalla nota vicenda del c.d. *dissequestro Del Ponte*, allorquando, nel 1994, il procuratore sottocenerino, nel pronunciare provvedimento di **non luogo a procedere** nei confronti del sig. Zummo nell'ambito dell'indagine nota alle cronache come *Pizza Connection*, aveva liberato da ogni vincolo ingenti disponibilità finanziarie detenute all'estero dal sig. Zummo (**all. 3**)

Il provvedimento di dissequestro afferma espressamente che le risultanze dell'inchiesta *"ripropongono e attestano la buone fede di Francesco Zummo nella misura in cui è stato il condirettore della banca che lo ha coinvolto nelle operazioni di compensazione, mentre non è emersa alcuna prova del contatto diretto del nominato con esponenti di "Cosa Nostra", e in particolare con il traffico di eroina"*.

Il provvedimento della dott.ssa Carla Del Ponte, è in linea con i più risalenti provvedimenti di dissequestro disposti dai giudici Falcone e Guarnotta negli anni 1988 e 1989 (**all. 4**), allorquando fu accertato che le rilevanti attività finanziarie del sig. Zummo e della sua famiglia derivavano non dalle ipotizzate collusioni con ambienti mafiosi bensì dalla **lecita attività imprenditoriale** svolta per oltre 30 anni dal sig. Zummo.

L'attività prestata dallo Studio Sciumè a favore del sig. Zummo prende avvio e poggia su tali solide basi conoscitive e, come ampiamente risultante dalla

documentazione professionale in atti, **non ebbe mai ad oggetto la gestione di alcuna somma di denaro** o di disponibilità finanziarie di qualsivoglia natura.

L'attività prestata dallo Studio Sciumè a favore del sig. Zummo ha riguardato le seguenti tematiche :

OMISSIS

Quando, nel 2002, si palesò l'esistenza di un procedimento penale a carico del sig. Zummo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. , le somme di cui è causa erano quindi già gestite all'estero da lunghissimo tempo.

In ogni caso, la notizia delle accuse al sig. Zummo si poneva come del tutto neutra rispetto al risalente affidamento dell'avv. Sciumè circa la **provenienza lecita** (c.d. dissequestro Del Ponte) delle somme medesime.

OMISSIS

Affidamento, ci sia consentito dire col senno di poi, **ben riposto**.

Tra gli atti depositati, questa difesa ha rinvenuto e letto con attenzione la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, in data 31 ottobre 2006, nell'ambito del predetto procedimento. Ebbene, pur pronunciando la condanna di Francesco Zummo per concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis in relazione a due **ben specifici e limitati episodi**, la sentenza assolve il medesimo in relazione a tutti i più rilevanti addebiti mossi dalla Procura di Palermo e, con specifico riferimento alle accuse di riciclaggio di beni nell'interesse di Cosa Nostra, assolve per insussistenza del fatto, riconoscendo **la provenienza lecita** delle disponibilità finanziarie del sig. Zummo e della famiglia.

A spazzar via le suggestioni accusatrici (di riciclaggio nell'interesse di Cosa Nostra), che aleggiano anche in questo procedimento (trovando purtroppo sgradevole eco sulla stampa) basta una breve citazione della sentenza: *"In conclusione, secondo l'Accusa" l'attività di "l'esportazione all'estero di capitali, si connoterebbe di illiceità, trattandosi di somme acquisite nel tempo mediante l'impiego nelle proprie strutture d'impresa di capitali di provenienza illecita, nonché dei profitti così realizzati ed ulteriormente impiegati nelle medesime strutture"*.

*"Tuttavia, osserva il Giudicante, tale ipotesi **non trova conferma nei dati di fatto**, atteso che è risultata dimostrata la consapevole e dolosa attività di intermediazione e di interposizione fittizia di capitali facenti capo a Cosa Nostra **solo** per ciò che concerne la vicenda descritta nella sentenza emessa a carica di Ciancimino Vito del 17.1.1992 **e solo** per ciò che concerne le vicende di alcuni dei beni del mafioso Piazza Vincenzo, di talché risulta dimostrata la provenienza illecita solo dei cespiti meglio indicati nella sentenza Ciancimino, nonché dei beni*

del Piazza che lo Zummo Francesco ed il figlio Ignazio si sono volontariamente intestati per occularli e garantirne i profitti illeciti”

**“Per tutte le altre disponibilità economiche, di cui peraltro, la difesa, con ponderosa documentazione, ha fornito la prova della provenienza dalla lunga attività imprenditoriale svolta dal Gruppo Zummo – Civello, non vi è dimostrazione che si tratti di prodotto, profitto o prezzo del delitto di cui all’art. 416 bis, né quindi che le operazioni che le abbiano coinvolte, neppure quelle di trasferimento all’estero, avessero scopi di riciclaggio o di occultamento.”** (sentenza Tribunale di Palermo 31.10.2006, agli atti, stralcio pp. 329-330, **all. 5**, nostre le evidenziazioni).

OMISSIS

## **2.5. Assenza di prova del preteso ruolo centrale dell’avvocato Sciumè nella ideazione e realizzazione delle operazioni contestate**

E’ del tutto infondata, e smentita dallo stesso Bravetti nei due interrogatori resi, l’ipotesi di un ruolo centrale dell’avv. Sciumè nell’ideazione ed esecuzione delle operazioni descritte nel capo di imputazione: sia il *know how* tecnico per la loro impostazione, sia l’attività esecutiva, vedono come unico protagonista il banchiere svizzero.

OMISSIS

Nessun atto, documento o dichiarazione agli atti del presente procedimento autorizza a ritenere un diverso e maggiore coinvolgimento dell’avv. Sciumè nelle vicende del rapporto Zummo-Macaluso-Bravetti-Arner Bank.

OMISSIS

## **2.6. L’intestazione alla moglie di Francesco Zummo (fittizia o meno che sia) non ha alcuna idoneità ad ostacolare l’apprensione dei beni in sede di procedimento di prevenzione (vedi art. 2 bis, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575).**

L’assenza, nelle operazioni descritte nel capo di imputazione, di qualsivoglia finalità elusiva di misure di prevenzione, risulta evidente dalla loro palese, intrinseca inidoneità allo scopo.

Entrando, per un attimo, nello scenario disegnato dall’accusa, ipotizziamo che, nei modi e tempi indicati nel capo di imputazione, vi sia stata una intestazione fittizia di beni a favore della signora Macaluso.

Ora, come ben sappiamo:



4

- (1) il comma 3 dell'art. 2 bis della legge 575/1965 richiede l'effettuazione di indagini patrimoniali, tra l'altro, nei confronti *del coniuge e dei figli* ;
- (2) da tale disposizione deriva, per unanime interpretazione, una presunzione *iuris tantum* di assoggettabilità a misure di prevenzione delle disponibilità economiche dei predetti familiari del destinatario "*principale*" nella misura in cui risultino eccedenti rispetto al reddito di cui si provi la lecita provenienza;
- (3) per tale ragione, i beni della sig.ra Macaluso già erano stati interessati dal provvedimento di prevenzione emesso nei confronti di Francesco Zummo in data 14 settembre 2002 (cfr. stralcio, **all. 6**).

E' pertanto **fuori dalla realtà** ipotizzare che un soggetto accreditato dal Pubblico Ministero e dal GIP di elevatissime competenze tecniche, padrone delle più sofisticate architetture giuridiche e finanziarie, ove mai si fosse davvero posto il fine di aiutare Zummo ad eludere con fittizie intestazioni la misura di prevenzione patrimoniale, abbia proposto o accettato la "soluzione" di intestare fittiziamente i beni del cliente **alla moglie convivente!**

A tutto voler concedere, si tratterebbe di un caso di scuola di reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p., per *l'inidoneità dell'azione e l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso*.

Impossibilità dell'evento dannoso di cui si è acquisita la controprova negli eventi successivi alle condotte contestate: è bastata una semplice richiesta di informazioni, sulla base del **mero nominativo** della moglie del sig. Zummo, ad una pubblica autorità di vigilanza (l'UIF bahamense), per ottenere la precisa indicazione di tutti i fondi nella disponibilità della sig.ra Macaluso ed il blocco dei medesimi.

OMISSIS

Milano-Palermo, 11 febbraio 2009

(avv. prof. Domenico Pulitanò)

(avv. Ettore Randazzo)

2  
5

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Proc. pen. n. 12600/06 R.G. N.R.  
n. 4527/07 R.G. G.I.P.  
n. 240/09 Lib.

I sottoscritti avv. prof. Domenico Pulitanò e avv. Ettore Randazzo, difensori di fiducia dell'avv. Paolo Sciumè, e avv. Sergio Monaco, sostituto processuale dell'avv. Ettore Randazzo, ai sensi dell'art. 311 c.p.p. propongono

### RICORSO

avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, Sezione per il Riesame, del 14 febbraio 2009, depositata in data 19 febbraio 2009, con la quale è stata respinta l'istanza di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 20.1.2009 dal G.I.P. di Palermo nei confronti di Paolo Sciumè, e propongono i seguenti

### MOTIVI

#### Indice

- **1. Premessa (p. 1)**
- **1° motivo. Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, nella parte in cui si riferisce al 'concreto pericolo' di commissione di reati. (p. 3)**
- **2° motivo. Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, relativamente ai criteri di accertamento del 'concreto pericolo' di commissione di reati. (p. 6)**
- **3° motivo. Difetto di motivazione in relazione al concreto pericolo. (p. 10)**
- **4°motivo: erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione, nella mancata considerazione dell'indulto. (p. 14)**



**1° motivo. Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, nella parte in cui si riferisce al 'concreto pericolo' di commissione di reati.**

L'esposizione di questo motivo richiede alcune premesse in diritto, sul significato del riferimento al *pericolo concreto* nella disciplina delle misure cautelari personali.

Sullo sfondo di questi istituti, che incidono sulla sua libertà personale, c'è l'art. 13 Cost.: la libertà personale è un diritto inviolabile, che non può essere compresso se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge. Si tratta, allora, di interpretare ed applicare gli istituti della coercizione processuale, in modo coerente con i vincoli costituzionali posti dall'art. 13.

Merita ricordare che nella dottrina processualistica la disposizione dell'art. 274 lett. c è stata messa in discussione al un livello più radicale, quello della legittimità costituzionale. La presunzione di non colpevolezza, di cui all'art.



27, 2° comma, Cost., implicherebbe la illegittimità di qualunque finalismo di misure cautelari, che presupponga la colpevolezza dell'imputato: e tale è la finalità che l'ordinanza del GIP ha definito 'specialpreventiva', con una terminologia che è usuale relativamente alle finalità della pena e presuppone una colpevolezza ritualmente accertata.

Non intendiamo in questa sede riaprire questioni di legittimità costituzionale: ciò che ci interessa è segnalare l'importanza delle garanzie costituzionali come sfondo e criterio della interpretazione ed applicazione della normativa processuale. L'ambito della cautela 'specialpreventiva' deve essere contenuto in limiti che riducano al minimo indispensabile la tensione con la regola di trattamento insita nell'art. 27, comma 2, Cost., ed i presupposti della cautela debbono essere suscettibili di verifica secondo il paradigma cognitivo<sup>1</sup>. che costituisce la necessaria garanzia di legalità nell'uso della coercizione.

Nel giudizio ex art. 274 lett. c questo paradigma entra in crisi. Qui la coercizione processuale e lo stigma su cui essa poggia vengono legati, in definitiva, ad un giudizio prognostico relativo a qualcosa che l'indagato *non* ha fatto – e non può perciò essergli rimproverato – ma che gli viene ugualmente posto a carico, nel senso che la misura coercitiva viene legata all'ipotizzata commissione in futuro.

Nel tormentato testo dell'art. 274 lett. c, l'aggancio che dovrebbe poter consentire un'applicazione all'altezza dei principi costituzionali è il riferimento al *concreto pericolo*. Questo concetto è ben noto al diritto penale sostanziale, dove è utilizzato nella tipizzazione di particolari figure di reato. Come elemento di fattispecie, il pericolo concreto definisce oggetti di un accertamento che (ciò vale per tutti gli elementi del reato) concerne fatti passati e deve essere eseguito in conformità al paradigma cognitivo, nel contraddittorio processuale, alla stregua del medesimo sapere scientifico che occorre utilizzare per i giudizi di causalità e di colpa, e su una base che la dottrina definisce 'ontologica totale': tutte le circostanze della situazione concreta verrebbero tendenzialmente in rilievo, in quanto siano razionalmente rilevanti ai fini del giudizio di pericolo concreto.

Sono ben noti i problemi di definizione e di accertamento del pericolo concreto, anche là dove questo sia un elemento del reato. Il giudizio di pericolo concreto ex art. 274 lett. c solleva problemi ulteriori: a differenza dell'accertamento del pericolo concreto quale elemento del reato, *non* riguarda fatti già avvenuti, dei quali si debba verificare *ex post* una pericolosità già dispiegata, accertabile con *prognosi postuma*. Il giudizio richiesto dall'art. 274 lett. c è invece un giudizio interamente proiettato verso il futuro, una *prognosi ex ante* e non una *prognosi postuma*. In questo scenario la concretezza del pericolo, e del giudizio sul pericolo, appaiono sfumare in un orizzonte indefinito,

---

<sup>1</sup> "verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusatorie in forza del loro carattere assertivo, e la loro prova empirica in forza di procedure che ne consentano sia la verifica che la falsificazione": L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, Torino, 1989, p. 6s.

4



in cui rischia di dileguarsi la stessa possibilità di controllo fattuale in termini di vero e di falso.

Questo rischio (serissimo, in quanto tocca le garanzie elementari di *habeas corpus*) deve essere assolutamente evitato in sede di interpretazione ed applicazione della norma processuale. Ed è qui che si appunta la censura verso l'ordinanza del Tribunale.

Il significato garantista, legato al riferimento al pericolo concreto, anche in sede processuale è legato alle caratteristiche del pericolo concreto come elemento di fattispecie. Pericolo concreto significa probabilità di danno: di un danno che – alla luce di prognosi razionalmente fondate e controllabili – è probabile si realizzi come sviluppo di una situazione di fatto accertata. Sotto questo aspetto, la fattispecie processuale 'pericolo concreto', presupposto necessario della applicabilità delle misure cautelari più pesanti, non può non presentare i medesimi caratteri della fattispecie sostanziale (il pericolo concreto come elemento di fattispecie di reato)

**Né l'impugnata ordinanza del Tribunale, né la precedente ordinanza del GIP, hanno posto attenzione al problema di interpretazione del pericolo concreto. Di fatto, hanno ridotto il giudizio di pericolo concreto ad un giudizio astratto sulla personalità dell'indagato.**

Il modo in cui l'ordinanza impugnata ha impostato il giudizio sulla personalità dell'indagato sarà oggetto del 2° e 3° motivo di ricorso. In questo 1° motivo rileviamo un primo e di per sé decisivo errore di diritto, consistente nello svuotamento del concetto di pericolo concreto, a livello di interpretazione prima ancora che a livello di argomentazione probatoria.

Lo svuotamento ermeneutico del concetto di pericolo concreto emerge in modo implicito ma inequivocabile nell'elusione del problema, se siano prevedibili – anzi probabili – situazioni nelle quali l'avv. Sciumè darebbe (ove non venisse bloccato con la misura cautelare) un contributo professionale per l'intestazione fittizia di beni di soggetti sottoposti o a rischio di essere sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale.

Un problema di questo tipo non emerge in modo autonomo nella giurisprudenza sulle misure cautelari, perché di regola assorbito nella rilevanza decisiva dei contesti in cui l'indagato risulta inserito (vedi giurisprudenza citata più avanti). Nel caso di specie, si pone però in modo del tutto peculiare, avuto riguardo dal tipo di 'reati della stessa specie' cui si riferisce la prognosi. La fittizia intestazione di beni è un reato artificiale, di pura creazione legislativa, incapsulato nella disciplina delle misure di prevenzione; la commissione di un tale reato è pensabile solo in contesti molto particolari, una prognosi di 'pericolo concreto di commissione' non può non porsi il problema se sia prevedibile (probabile) un incontro dell'indagato con quei peculiari contesti.

5



Se si fossero rispettati i parametri normativi, si sarebbe dovuto accertare se l'Avv. Sciumè, o almeno il suo studio, stiano attualmente curando pratiche riguardanti patrimoni intestati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e quindi assoggettabili a misure di prevenzione patrimoniale, ovvero se la reiterazione avrebbe potuto riguardare la stessa "vicenda Zummo". Nel caso di specie, questo problema non è stato nemmeno tematizzato. Ed è in questo non averlo nemmeno compreso, che si concretizza il denunciato errore di diritto, cioè lo svuotamento del concetto stesso di concreto pericolo.

**2° motivo. Erronea interpretazione dell'art. 274 lett. c, relativamente ai criteri di accertamento del 'concreto pericolo' di commissione di reati.**

2.1. In diritto, l'ordinanza impugnata si è limitata ad affrontare il problema di quali siano le basi e i criteri per il giudizio di pericolo concreto. E lo ha risolto richiamando la massima giurisprudenziale secondo cui "*l'art. 274 lett. c, come modificato dalla l. 8 agosto 1995, n. 332, non impedisce di trarre il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività*" (Cass. 3 luglio 2007 n. 34271 e precedenti conformi).

Di fatto, il Tribunale nell'ordinanza impugnata *non ha preso in esame alcuna condotta, né anteriore né coeva né successiva ai fatti contestati, che sia ad essi estranea*, evidentemente ritenendo che tale modo di impostare il giudizio di pericolo sia legittimato dall'indirizzo giurisprudenziale citato.

Questa impostazione, apparentemente (ma solo apparentemente) suffragata da massime giurisprudenziali, poggia su premesse giuridiche erronee, travisando la '*essenziale premessa*' che la stessa ordinanza del Tribunale addita, citando la sentenza del 3 luglio 2007: "*la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi da criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 c.p.*".

La citazione prosegue ricordando che fra gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. sono comprese le modalità e la gravità del fatto. Ma questi elementi non sono gli unici a venire in rilievo. L'art. 133 c.p., norma chiave del sistema sanzionatorio, distingue il giudizio sulla gravità del fatto dal giudizio sulla capacità a delinquere, e dà rilievo, ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere e della determinazione delle conseguenze del reato, alla condotta del reo anteriore, contemporanea e susseguente al reato.

Nell'ottica delle misure cautelari – che per definizione prescindono da un accertamento di reità – l'art. 133 c.p. mantiene pacificamente rilievo, come norma di principio relativa ai criteri del giudizio sulla personalità e delle prognosi sul futuro comportamento. Tutti gli elementi rilevanti per il giudizio sulla persona esigono d'essere presi in razionale considerazione. I criteri di giudizio razionale,

62

posti dall'art. 133 c.p., danno corpo al criterio di base che era stato enunciato (ma non applicato) dal GIP: *"gli elementi di disvalore della personalità devono essere enucleati o dalle precedenti condanne o da specifiche condotte anteriori, coeve o successive al reato contestato, ma ad esso estranee, che dimostrino comunque l'inclinazione, permanente o temporanea, a delinquere"*.

E' dentro questo quadro che vengono in rilievo gli elementi di valutazione nominativamente indicati nell'art. 274 lett. c: le specifiche modalità e circostanze del fatto, la personalità dell'indagato 'desunta da comportamenti o atti concreti'. Nella lettura imposta dai principi base (di garanzia e di razionalità) dell'accertamento processuale, questi profili vanno letti come elementi con i quali la motivazione deve confrontarsi; non possono essere letti, per così dire al contrario, come scorciatoie per il giudizio. Ciò *non impedisce* (per riprendere il linguaggio della giurisprudenza citata dal Tribunale) che per il giudizio sul pericolo concreto di reiterazione di reati possa risultare decisivo il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto; ma *impedisce* che la base del giudizio sia *a priori* ristretta a taluni soltanto fra gli elementi di conoscenza disponibili, e pone il problema di quali siano le condizioni, in presenza delle quali sia consentito fondare il giudizio di pericolo concreto esclusivamente sulle modalità e circostanze del fatto contestato.

La massima giurisprudenziale richiamata dal Tribunale è dunque *incompleta*: enuncia una possibilità (che il pericolo concreto *può desumersi* da certi elementi) senza precisarne le condizioni normative e razionali. E', questo, un problema di interpretazione giuridica dei criteri di cui all'art. 274 cpp, prima che di applicazione e motivazione. Un problema che il Tribunale non ha messo a fuoco, ma che era stato messo a fuoco dal GIP là dove ha legato la possibilità di desumere dallo stesso fatto-reato elementi di valutazione della personalità, a ben precise condizioni: che il fatto *"assuma un significato polivalente, che va al di là del fatto stesso, rendendone legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili, come nel caso in cui la condotta criminosa sia rivelatrice di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque con ambienti delinquenziali o nell'ipotesi di pluralità di fatti contestati ovvero di una pluralità di condotte violatrici della medesima norma incriminatrice, fatti questi comunque sintomatici di uno stile di vita che di per sé impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione"*.

2.2. Alla tesi giuridica del Tribunale non contrapponiamo la tesi che sia *tout court* impossibile trarre il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività. La censura in diritto, che muoviamo all'ordinanza del Tribunale, è che affermare che ciò sia possibile non è ancora una compiuta ricostruzione dei criteri (normativi e razionali) che il giudice deve seguire nella prognosi di pericolo concreto di reiterazione. I criteri giuridici desumibili da una razionale interpretazione del sistema e recepiti dalla giurisprudenza (compresa quella richiamata dal Tribunale) possono essere così sintetizzati:



- la base del giudizio sul pericolo concreto di reiterazione di reati comprende in via di principio tutti gli elementi indicati dall'art. 274 lett. c (corrispondenti in sostanza a quelli indicati dall'art. 133 c.p.); ciò implica che

**nessun elemento di conoscenza sulla personalità e sulla attività anteriore o coeva o successiva può essere espunto dalla base di valutazione;**

la prognosi di pericolo concreto può essere in ultima analisi fondata sulla sole modalità e circostanze del fatto, **solo in esito ad una valutazione di tutti gli elementi rilevanti**, e solo se le modalità e circostanze del fatto siano di per sé rivelatrici di uno stile di vita, di relazioni e di attività che fanno apparire probabile la commissione di delitti di un certo tipo.

Questa ricostruzione dei criteri giuridici pertinenti alla base di valutazione del pericolo non sono affatto in contrasto, bensì in linea con la giurisprudenza, e in particolare con quella evocata dal Tribunale. Entrambe le sentenze citate danno rilievo all'inserimento degli indagati in un contesto criminale, di cui i fatti oggetto d'accusa rappresentano un momento d'emersione di per sé significativo.

Cass. 3.7.2007 riguarda un soggetto cui si contesta l'importazione di 18 kg. di cocaina (la competenza del Tribunale di Busto Arsizio fa pensare ad un trasporto aereo, con destinazione Malpensa): un episodio che *"di per sé, per la sua entità e per le concrete modalità, dava conto di significative relazioni in un contesto illecito del traffico internazionale di stupefacenti di notevole rilievo"*, e questa circostanza *"azzerava la valenza positiva"* dell'incensuratezza e degli altri elementi invocati dalla difesa. La base di valutazione, nell'ordinanza del giudice di merito confermata in Cassazione, comprende tutti gli elementi di conoscenza disponibili, e il rilievo decisivo attribuito alla peculiarità del fatto (importazione di 18 kg. di cocaina) è stato ben motivato avendo riguardo al suo essere significativo di *"una scelta delinquenziale che non appare occasionale, ed appare legata alla scelta di acquisire facili guadagni, avendo l'indagato da tempo una remunerativa attività di lavoro"*.

Anche Cass. 19.1.2005 ha riguardo a persone indagate per traffico di stupefacenti a altri gravi delitti, e valorizza – come ragione delle misure cautelari - l'inserimento in un contesto criminale di particolare rilievo, desunto dal giudice di merito dalle caratteristiche e modalità dei fatti contestati (quali la reiterazione impressionante delle condotte, e la ingente quantità di droga movimentata).

In altri casi pur attinenti alla disciplina degli stupefacenti, non però così pregnanti, la giurisprudenza ha ammonito – annullando la misura cautelare – che la personalità dell'imputato deve essere desunta da *comportamenti concreti che non possono esaurirsi nelle modalità del fatto contestato* (Cass. 1.4.2004 n. 41280/2003). Le diverse soluzioni dei casi concreti non dipendono da contrasto sui principi giuridici pertinenti, ma da diversità dei casi concreti. In tutti i casi il giudice di legittimità ha preso atto della complessiva base conoscitiva acquisita dal giudice di merito, e del diverso valore sintomatico dei fatti contestati; in

8

taluni casi sufficiente a fondare la prognosi di pericolosità, ed in altri invece non sufficiente.

Cass. 19.1.2005 ha anche ricordato che il giudice di legittimità non può sovrapporre alla valutazione dei giudici di merito una propria diversa valutazione, ma ha il compito di **“stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre”**.

Non è forse inutile notare che i limiti del giudizio di legittimità sono anche limiti del significato dei principi affermati nel giudizio di legittimità, rispetto al compito del giudice di merito. Per tornare al punto qui in discussione: la massima della Cassazione citata dal Tribunale, nell'affermare che l'art. 274 cpp 'non impedisce' di trarre il pericolo concreto da certi elementi, è una plausibile risposta al problema sollevato dinanzi al giudice di legittimità in quel procedimento, ma è ovvio che non contiene una compiuta enunciazione dei criteri (non solo giuridici, ma anche di razionalità) che il giudice di merito è tenuto a seguire nella selezione degli elementi in concreto significativi per il giudizio prognostico (*id est* fattuale) che a lui compete.

Ma soprattutto merita sottolineare, nella citata sentenza 19.1.2005, la precisa indicazione che è compito del giudice di merito, e rientra nel controllo del giudice di legittimità, l'esame di *tutti gli elementi a disposizione*, in relazione al dovere di dare *esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti*, secondo *le regole della logica*. Questa notazione ci conduce direttamente ad un ulteriore motivo di ricorso.

**3° motivo. Difetto di motivazione in relazione al concreto pericolo. Vizio emergente dal testo del provvedimento impugnato e dalla Scheda biografica relativa a Sciumè Paolo, redatta nel 2007 dalla Direzione Investigativa Antimafia,**

3.1. L'erronea ricostruzione dei principi giuridici pertinenti si è tradotta, nell'ordinanza impugnata, in un vistoso difetto di motivazione.

Due sole frasi a p. 22-23, nelle 23 pagine dell'ordinanza, sono dedicate alla motivazione 'in fatto' sulla supposta finalità cautelare.

La prima frase definisce con precisione (colmando un vuoto della motivazione del GIP) l'oggetto della prognosi: il supposto pericolo di reiterazione **“può senz'altro riferirsi esattamente allo stesso tipo di reato che oggi si ascrive a Sciumè”**. Ciò che viene affermato è dunque un pericolo concreto di partecipazione a fatti di intestazione fittizia di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale.

Vi è inoltre la precisazione che la realizzazione di un tale reato "non postula in alcun modo che esista un collegamento dell'indagato con l'associazione di tipo mafioso (la cui ricorrenza, ha rilevato la difesa, il GIP ha escluso allorché non ha reputato configurabile l'aggravante pure contestata dal PM)". In diritto, è una precisazione fin troppo ovvia. In fatto, con riguardo al caso di specie, è una constatazione d'impossibilità di fondare il giudizio di pericolo concreto su relazioni 'pericolose' dell'indagato, che il GIP ha escluso.

Vediamo, allora, quali elementi siano stati indicati nell'unica frase in cui parrebbe essere stata espressa la motivazione 'in fatto' della prognosi di pericolo concreto.

Dice l'ordinanza: *'condotta reiterata nel tempo', 'scandita in due momenti autonomamente e distintamente significativi nell'ottica dell'art. 12 quinquies'*. Come risulta dalle pagine della motivazione sugli indizi d'accusa, si tratta di vicende del 2003 e del 2005, in cui vi sono stati mutamenti nelle modalità di gestione di beni di cui era ed è rimasta beneficiaria la sig.a Teresa Macaluso, moglie di Francesco Zummo. In tali operazioni, che l'ipotesi d'accusa ricollega anche all'avv. Sciumè, l'ordinanza impugnata ravvisa *"il portato di un'opera pervicacemente e professionalmente votata ad assicurare al cliente il conseguimento degli obiettivi illeciti da lui perseguiti, con il supporto di un apparato di competenze, di risorse materiali, di relazioni interpersonali proiettate anche su scala internazionale, destinato oggettivamente a consentire che quest'ultima possa tornare a muoversi – in altre direzioni – su canali di qualificata efficienza"*.

In forma retorica, l'ordinanza impugnata presenta la vicenda Zummo come di per sé sintomatica .. di che cosa? Di un supposto pericolo concreto di reiterazione, come dovrebbe essere una motivazione sulla applicazione di una misura cautelare personale? Il Tribunale *non* lo ha scritto, ed ha invece usato una frase davvero curiosa: *destinato oggettivamente a ...* Se analizziamo questa frase, in cui il Tribunale sembra avere scolpito il contenuto della sua prognosi, non troviamo nulla che assomigli nemmeno lontanamente ad un prognosi di pericolo concreto.

In coerenza con quanto scritto nella frase precedente, il Tribunale avrebbe dovuto motivare sul pericolo concreto di partecipazione dell'avv. Sciumè ad operazioni di intestazione fittizia di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale. Ma il Tribunale ha detto – in modo non chiaro - qualcosa di diverso ed assai elusivo. Ha detto che l'avv. Sciumè potrebbe *tornare a muoversi* in modo efficiente *in altre direzioni*, utilizzando un suo *apparato di competenze, di risorse materiali, di relazioni interpersonali proiettate anche su scala internazionale*. Ha però evitato di dire (non ha avuto il coraggio di dire) che l'avv. Sciumè, se non sarà bloccato dalla misura cautelare, probabilmente utilizzerà le sue risorse e relazioni per intestazioni fittizie di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale. La curiosa

formula 'destinato oggettivamente a...' sembra scelta apposta per coprire la mancata formulazione di un tale giudizio.

Il denunciato vizio motivazionale emerge dunque con tutta evidenza dallo stesso testo del provvedimento impugnato, che non offre al lettore alcun argomento in ordine al concreto pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello oggetto di contestazione.

3.2. Se passiamo ad analizzare gli elementi adottati come base della sfuggente valutazione, non troviamo nulla che possa avere significato indiziante d'un concreto pericolo di partecipazione dell'avv. Sciumè (oggi, all'inizio del 2009) ad operazioni di intestazione fittizia di beni, con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale.

L'unica caratteristica della condotta ipotizzata dall'accusa, cui viene dato rilievo, è la reiterazione nel tempo, in due momenti distinti (nel 2003 e nel 2005). Lasciando fra parentesi ogni questione di fatto e di diritto sul merito della contestazione, ci basta ricordare che **la giurisprudenza della Cassazione ha espressamente escluso che il pericolo di commissione di futuri reati possa desumersi dalla protrazione nel tempo delle condotte oggetto d'accusa**; a ragionare in tal modo, si arriverebbe a concludere che ogni reato permanente o continuato comporterebbe un pericolo di reiterazione (Cass. 28 novembre 1997, in Riv. pen. 1998, 625). Una siffatta generalizzazione è, manifestamente, priva di base razionale, oltre che incoerente con il modo (di tendenziale favore, legato ad una valutazione di minore colpevolezza) in cui l'ordinamento giuridico valuta il reato continuato.

L'inconsistenza logica dell'unico argomento indicato (condotta reiterata nel tempo) è resa nella specie vieppiù evidente dall'ampiezza degli elementi di conoscenza acquisiti sulla persona di Paolo Sciumè e sull'attività dello studio Sciumè, relativi a un arco temporale che ingloba quello cui si riferisce l'ipotesi d'accusa.

Abbiamo già richiamato nei motivi di riesame la Scheda biografica relativa a Sciumè Paolo, redatta nel 2007 dalla Direzione Investigativa Antimafia. L'ordinanza del Tribunale, come già quella del GIP, non vi ha fatto alcun riferimento, come se la DIA avesse svolto un lavoro inutile.

Il silenzio dell'ordinanza impugnata riflette l'erronea interpretazione che abbiamo criticato nel 2°motivo, cioè l'idea che dalla base di valutazione del pericolo concreto possano essere *a priori* esclusi elementi significativi d'informazione sulla personalità e l'attività dell'indagato. Quale che sia il giudizio da trarre, la presa in considerazione è invece doverosa: l'averla omessa costituisce dunque erronea applicazione della legge processuale; e dà corpo inoltre ad un difetto di motivazione, parametrato per l'appunto sull'inadempimento di doveri di motivazione imposti dalla legge processuale (oltre che dalla logica interna del giudizio di pericolo concreto).

Le informazioni raccolte dalla DIA sono utilissime per un giudizio informato sulla personalità e sulla condizione professionale di Paolo Sciumè, e spazzano via le conclusioni del GIP e poi del Tribunale in ordine al supposto pericolo concreto.

**3.3.** La sostanza dell'informazione è riassunta nella pagina iniziale, 'brevi cenni sul soggetto'. Lo studio legale e tributario Sciumè & Associati – con sede in Milano e sedi secondarie in Roma, Bologna, Varese e Rimini – *“occupa una posizione di prestigio nell'ambito delle attività (sic) operanti nei settori del diritto e dell'economia, con specifica competenza anche su operazioni di carattere internazionale”*. Vanta la partecipazione di 110 collaboratori. Il prestigio dello studio è *“connesso al prestigio personale del suo uomo di punta”*, Paolo Sciumè, del quale la nota della DIA pone in risalto prestigiose cariche e relazioni. Consigliere di Mediolanum spa, (*“stessa carica ricoperta da Luigi e Marina Elvira Berlusconi”*), in contatto *“con personaggi di primo piano del panorama economico e finanziario nazionale ed estero del calibro di Geronzi e Profumo, solo per citarne alcuni”*.


Gli accertamenti svolti *“hanno evidenziato numerosi riferimenti del professionista a personaggi politici nazionali e locali con i quali, anche in virtù della posizione di prestigio e della professione esercitata, questi risulta essere od essere stato in contatto”*. Nella voluminosa informativa alcuni contatti sono oggetto di informazione puntuale.

Scrupolosi nella raccolta di informazioni, gli uomini della DIA hanno riepilogato le dichiarazioni dei redditi di Paolo Sciumè, le sue cointeressenze e partecipazioni, le sue cariche societarie, le sue proprietà, ed una serie di notizie relative in particolare a interessi e contatti personali nel territorio ragusano (da dove la famiglia Sciumè ha origine e dove Paolo Sciumè ha una proprietà immobiliare in Ispica). Fanno parte dell'informativa anche resoconti di conversazioni telefoniche. E' stato allegato all'informativa un esauriente materiale informativo sulla struttura e sui campi di attività dello studio Sciumè.

Dagli atti depositati, abbiamo appreso che intercettazioni telefoniche sono state disposte anche su utenze di Paolo Sciumè. Tale controllo, quanto mai invasivo, è iniziato il 14 aprile 2007. Nella nota della DIA i sono riportati ampi stralci.

Tutte le informazioni acquisite - con mezzi d'indagine i più intrusivi - non fanno che offrire uno spaccato su una normale attività professionale e su contatti con personaggi (più o meno) importanti.

Dentro questo quadro la vicenda Zummo risulta marginale. Sull'interpretazione accusatoria di tale vicenda il quadro d'informazioni sull'avv. Sciumè riverbera ulteriori ragioni di dubbio. Ma persino a prendere sul serio l'ipotesi d'accusa, le informazioni acquisite dalla DIA danno un quadro dell'attività dello studio Sciumè, e di Paolo Sciumè personalmente, che non può

12 


non costituire il primo e fondamentale elemento di valutazione della sua personalità, e la base del giudizio prognostico richiesto dall'art. 274 lett. c.

L'importanza decisiva di questo quadro conoscitivo è stata ampiamente illustrata nei motivi presentati dalla difesa al Tribunale del riesame. Ma il Tribunale ha del tutto omesso di esaminare questi aspetti, in plateale violazione non solo dei criteri giuridici esposti nel 2° motivo di ricorso, ma anche del dovere di motivare sui punti evidenziati dalla difesa. Ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. e), produciamo la scheda informativa della DIA di Palermo sull'avv. Paolo Sciumè (all.1) e gli atti (all. 2) dai quali risulta l'avvio delle operazioni di intercettazione della sua utenza cellulare nell'aprile 2007.

Gli atti del procedimento qui richiamati ed allegati, se presi in considerazione dal Tribunale della Libertà di Palermo, avrebbero avuto un valore tale da disarticolare l'intero apparato motivazionale, evidenziando l'assoluta insussistenza di elementi da cui dedurre la concretezza ed attualità del paventato pericolo di reiterazione. La loro omessa considerazione, nonostante l'esplicito riferimento ad essi compiuto dalla difesa in seno ai motivi di riesame, non può che condurre all'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione.

L'argomento centrale dell'ordinanza del GIP (il dispiegarsi del rapporto con Zummo per un lungo periodo), insostenibile in puro diritto, si rivela assurdo sul piano logico, se calato nel contesto delle informazioni in atti sull'attività dell'avv. Sciumè, nello stesso lasso di tempo in cui v'è stato il rapporto con Zummo. Dalla *'commissione dei fatti per cui si procede'* è passato (lo dice la stessa ordinanza del GIP) un lasso temporale nel quale gli stessi inquirenti, che pure hanno tenuto sotto osservazione i comportamenti dell'avv. Sciumè, non hanno ravvisato alcuna reiterazione di fatti reato. Come può la vicenda Zummo essere valutata come segnale di pericolo concreto, con riguardo al futuro, quando il supposto pericolo *non* trova alcun riscontro negli accertamenti relativi alla attività – *anteriore, coeva e successiva* - di Paolo Sciumè e del suo studio?

L'impossibilità di trarre, dalle informazioni diligentemente raccolte dalla DIA, elementi di supporto per una prognosi di pericolo concreto, è sostanzialmente ammessa dagli stessi estensori della nota informativa, nella frase che chiude la pagina dei brevi cenni in cui la DIA sintetizza le informazioni acquisite. Dopo avere evidenziato il prestigio e la professionalità di Paolo Sciumè, i suoi contatti con personaggi di primo piano, i suoi interessi professionali di alto profilo, l'estensore dell'informativa scrive: *"Tuttavia va anche evidenziato che la riconosciuta e comprovata professionalità di Paolo Sciumè nel settore della pianificazione e consulenza aziendale, tenuto conto dei suoi contatti con personaggi quali Zummo Francesco e Civello Francesco, debba essere ritenuta di grande interesse con riferimento ai benefici che l'organizzazione criminale 'cosa nostra' trarrebbe da eventuali suggerimenti del citato professionista nell'attività di riciclaggio dei proventi derivanti da attività delittuose"*.





Questa frase trasmette un messaggio di questo genere: siamo andati a fondo nell'indagare su Paolo Sciumè, e a parte la vicenda Zummo (che non è oggetto specifico della nostra indagine sulla persona) non abbiamo trovato assolutamente nulla che abbia o possa essere sospettato di avere rilievo penale. Quello che abbiamo trovato lo riferiamo con dovizia di particolari; non c'è nulla che abbia a che fare con la mafia. Che cosa possiamo allora dire, noi investigatori della DIA, in risposta all'interrogativo se vi sia pericolo di rapporti illeciti dell'avv. Sciumè con la mafia? Tutto ciò che possiamo dire, è che Paolo Sciumè è così bravo, che la mafia potrebbe trarre benefici *da eventuali suggerimenti del citato professionista nell'attività di riciclaggio dei proventi derivanti da attività delittuose*. Certo, noi inquirenti sappiamo benissimo che gli *eventuali* suggerimenti non sono stati richiesti dalla mafia all'avv. Sciumè. Sappiamo che la nostra frase surriferita esprime un giudizio del tutto astratto da elementi concreti; lo abbiamo formulato solo per esprimere (a buoni intenditori) l'esito finale della nostra indagine sulla persona. Non c'è nulla che faccia pensare che la mafia abbia davvero bisogno di chiedere e si proponga di chiedere suggerimenti a Paolo Sciumè, e che costui sia disponibile a un tale rapporto. Tutto ciò che abbiamo accertato va in tutt'altra direzione.

Questa lettura della frase in commento (che ci piace attribuire ad autoironia dell'estensore della nota) esprimerebbe la difficile situazione dell'investigatore: che ha bisogno di essere sospettoso nel procedere, ma ha altrettanto bisogno di una lucida intelligenza delle situazioni e dei limiti di ciò che via via riesca ad acquisire. Per investigazioni che abbiano successo investigativo e significati di giustizia, non vi sono alternative. L'investigazione può e deve essere intelligentemente sospettosa nel procedere, ma intransigentemente garantista nelle valutazioni e decisioni finali. Se un efficace contrasto alla mafia è esigenza vitale per la tenuta della legalità, è altrettanto (anzi ancor più) essenziale il rispetto per la libertà e dignità della persona, e per la garanzia apprestata dalla presunzione di non colpevolezza quale regola di trattamento per tutta la durata delle investigazioni e del processo.

E' a presidio di queste esigenze, ugualmente fondamentali per la dignità delle persone e la dignità delle istituzioni, che il Tribunale del riesame si caratterizza fondamentalmente come Tribunale della libertà; e francamente dispiace, nel caso di specie, di averlo visto funzionare come copertura di un'inaccettabile logica del sospetto.

***4°motivo: erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione, nella mancata considerazione dell'indulto.***

L'ordinanza impugnata ha escluso che osti alla misura cautelare l'indulto del 2006, pur applicabile *ratione temporis*; ciò sulla premessa ( p. 3) che *"l'indulto è istituito precipuamente destinato a spendere il suo rilievo in sede esecutiva, e che solo se sia possibile argomentare – su basi univoche – che esso in prospettiva estinguerà integralmente la pena irrogando, può invece far valere la sua rilevanza in fase cautelare"*.

Su questa base, il Tribunale si è astenuto dal formulare una propria valutazione prognostica sulla pena ipoteticamente irroganda; si è astenuto, cioè, dal controllare se il GIP, nel disporre la misura cautelare, abbia o non abbia rispettato il vincolo posto dall'art. 275, comma 2, pure espressamente richiamato dal Tribunale.

E' sorprendente che, nella ricostruzione operata dal Tribunale circa i presupposti della misura cautelare personale, vengano ammessi larghi spazi di discrezionalità *in malam partem*, e un giudizio univoco (una sorta di inversione dell'onere della prova) sia invece richiesto esclusivamente su un limite garantista volto ad evitare misure restrittive senza che sia seriamente prevista una successiva condanna a pena da espiare in concreto.

Anche sulla questione dell'indulto l'ordinanza del Tribunale è dunque viziata da un'erronea interpretazione della legge processuale, e da un conseguente difetto di motivazione.

Ma v'è di più. **Il Tribunale non ha recepito la valutazione di gravità dell'asserita condotta di partecipazione contestata all'avv. Sciumè**, che attraversa l'intera ordinanza del GIP e si riassume nella attribuzione a Sciumè di un contributo chiave, ideativo ed esecutivo (cfr. p. 65 dell'ordinanza del GIP). Tutto questo, nell'ordinanza del Tribunale, scompare, ed anzi il Tribunale si sottrae vistosamente ad ogni valutazione di gravità, persino in relazione al problema dell'applicabilità dell'indulto.

D'altro canto, nelle molte pagine dedicate dal Tribunale alla questione degli indizi, le condotte di concorso attribuite all'avv. Sciumè si esauriscono nella indicazione del Bravetti (funzionario di una banca svizzera) quale idoneo gestore del patrimonio di cui è causa, e nella asserita approvazione di operazioni non da lui progettate. Nessun apporto tecnico specifico (né ideativo né esecutivo) è attribuito all'avv. Sciumè. Né è messo in dubbio che i cespiti patrimoniali di cui è causa provengano dal dissequestro disposto dal Procuratore luganese d.ssa Carla Del Ponte.

Insomma: l'ordinanza del Tribunale è sganciata da una valutazione positiva di gravità dell'ipotizzata condotta di partecipazione. E ciò, oltre che viziare l'argomento che nega rilievo all'indulto, conferma conclusivamente l'arbitrarietà della prognosi sottesa alla misura cautelare.

\*\*\*\*

Per queste ragioni si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, con le consequenziali statuizioni anche in ordine all'ordinanza impositiva della misura cautelare disposta nei confronti dell'avv. Paolo Sciumè.

\*\*\*\*

Con il presente ricorso i sottoscritti difensori rinunciano alla notifica dell'avviso di deposito della ordinale del Tribunale del Riesame ed ai conseguenti termini.

Milano-Siracusa, 26 febbraio 2009

  
(avv. prof. Domenico Pulitanò)

(avv. Ettore Randazzo)

(avv. Sergio Monaco)

